

## REGOLAMENTO (CE) N. 515/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

**che istituisce una misura transitoria per la campagna 2005/2006 in relazione al finanziamento dell'ammasso dei cereali offerti all'intervento nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Su richiesta di alcuni Stati membri, il regolamento (CE) n. 514/2006 della Commissione <sup>(2)</sup> proroga di tre mesi, per la campagna 2005/2006, il termine massimo di consegna dei cereali offerti all'intervento negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità europea il 1° maggio 2004, ma non autorizza consegne dopo il 31 luglio 2006.

(2) Tale misura può comportare spese supplementari di magazzino per i cereali consegnati entro il nuovo termine ma successivamente alla scadenza fissata inizialmente dall'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> Cfr. pag. 31 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65).

(3) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia <sup>(4)</sup>, il FEAOG, sezione Garanzia si fa carico delle spese connesse alle operazioni materiali di magazzino. È opportuno assimilare le spese degli Stati membri per l'eventuale rimborso delle suddette spese supplementari di magazzino alle spese connesse alle operazioni di magazzino di norma sostenute dagli organismi d'intervento e disporre il finanziamento da parte del FEAOG, sezione Garanzia, in base allo stesso importo forfettario, tenendo conto altresì della maggiorazione mensile aggiunta al prezzo d'intervento a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Ove i cereali offerti all'intervento nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia siano stati effettivamente presi in consegna dall'organismo d'intervento dopo il termine di consegna previsto all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 824/2000, le spese di magazzino sostenute dallo Stato membro tra la scadenza di detto termine e la data effettiva di consegna al magazzino indicato nel piano di consegna sono assimilate alle spese di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78, purché detta consegna abbia luogo entro il termine previsto dal regolamento (CE) n. 514/2006.

#### Articolo 2

L'importo forfettario di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1883/78 è calcolato partendo dall'importo forfettario rimborsato dalla Comunità agli Stati membri per il magazzino dei cereali acquistati all'intervento durante la campagna 2005/2006 fissato dalla decisione della Commissione del 12 ottobre 2005 <sup>(5)</sup>, pari a 1,31 EUR/t/mese, dal quale è sottratto l'importo della maggiorazione mensile prevista all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, pari a 0,46 EUR/t/mese, che è stato aggiunto al prezzo d'intervento per ogni mese successivo al termine previsto all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 824/2000.

<sup>(4)</sup> GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 (GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1).

<sup>(5)</sup> C(2005) 3752. Decisione non pubblicata.

Le suddette spese sono prese in considerazione nell'ambito dei conti annuali previsti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio <sup>(1)</sup> come spese relative alle operazioni materiali risultanti dall'acquisto di un prodotto da parte degli organismi d'intervento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 4.12.1990, pag. 3.